

LINEE-GUIDA DEL DECALOGO NAZIONALE DEI CONCORSI DI ARCHITETTURA

Successivamente all'approvazione del Decalogo nazionale dei Concorsi di architettura (gennaio 2000) il Comitato promotore ne ha definito le linee-guida predisponendo una possibile procedura attuativa.

1. DEFINIZIONE

I concorsi sono procedure per il conseguimento di proposte progettuali riferite ad un tema circoscritto, da sottoporre al vaglio oggettivo di una commissione giudicatrice. Sono strumento per la promozione e la diffusione della cultura architettonica nel Paese e valido sostegno per l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.

2. SCOPI E OBIETTIVI

I concorsi hanno lo scopo di conseguire il più ampio ventaglio di proposte progettuali per il raggiungimento di un risultato di qualità, condiviso, rispettoso dell'ambiente e dell'interesse comune.

2.1 Garanzie per l'equità del giudizio

I concorsi devono essere predisposti in modo tale da riservare ai concorrenti la massima equità di trattamento e garantire un esame obiettivo dei lavori presentati.

La partecipazione al concorso regolarmente bandito deve essere garantita a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalle dimensioni della struttura organizzativo-professionale di cui fanno parte.

2.2 Conformità dei concorsi

I concorsi vengono elaborati dai banditori in collaborazione con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri competenti per territorio.

Ogni concorso viene accolto con specificazione della data conformemente alle direttive stabilite.

3. TIPI DI CONCORSO

In base alle finalità si distinguono concorsi di idee e concorsi di progettazione.

Possono essere del tipo aperto o ad invito o su preselezione qualitativa dei partecipanti. Si possono articolare in una o due fasi.

3.1 Concorsi di idee

I concorsi di idee intendono in primo luogo fornire una pluralità di idee riguardo ad un tema specifico, senza contemplarne necessariamente la realizzazione concreta.

Sono particolarmente indicati per la formulazione di impostazioni di fondo in campo territoriale, urbanistico ed architettonico o per avviare successivi approfondimenti.

3.2 Concorsi di Progettazione

I concorsi di progettazione vengono redatti in base ad un programma di intervento ben definito, in vista della sua successiva realizzazione.

Di regola si richiede un livello di approfondimento corrispondente ad un progetto preliminare.

I concorsi di progettazione sono indicati per temi edilizi di ogni tipo.

3.3 Partecipazione

Sulla base dei criteri di ammissione dei partecipanti si distinguono concorsi di tipo aperto oppure a numero limitato. Una forma particolare di concorso è la gara d'appalto, non contemplata dalle presenti direttive in quanto soggetta a specifica normativa di legge.

3.3.1 Concorsi aperti

In conformità alle attuali disposizioni di legge dell'Unione Europea possono partecipare ai concorsi aperti tutti i cittadini comunitari in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dal bando di concorso.

3.3.2 Concorsi a numero programmato

I concorsi a numero programmato o limitato sono strutturati seguendo diversi criteri volti a limitare il numero dei concorrenti; i metodi adottati a tal fine sono i seguenti:

3.3.2.1 Definizione dell'ambito

Il numero di concorrenti può essere limitato o allargato ad un determinato ambito secondo l'importanza del tema del concorso.

Vengono quindi banditi concorsi a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale

3.3.2.2 Inviti suppletivi

Indipendentemente dal tipo di limitazioni previste possono essere invitati personalmente dei concorrenti suppletivi in ragione della chiara fama o della specifica competenza degli stessi in un particolare ambito professionale inerente all'oggetto del concorso.

Va in ogni modo garantita la parità di trattamento di tutti i concorrenti.

3.3.2.3 Termine d'iscrizione

Un concorso può essere limitato attraverso la fissazione di un termine entro il quale è possibile iscriversi al concorso stesso.

Tale limitazione è particolarmente indicata per i concorsi a livello provinciale e regionale, in quanto consente di snellire l'iter burocratico.

3.3.2.4 Concorsi riservati a neolaureati

Nel quadro di particolari iniziative di sostegno o di promozione riguardanti tematiche determinate possono essere applicate limitazioni di età dei partecipanti.

3.4 Concorsi ad invito

Nel caso di tematiche particolarmente complesse ed articolate o di ambiti specialistici nei quali sia indispensabile una precisa esperienza e competenza, si può optare per la formula del concorso ad invito, il numero dei concorrenti invitati non può essere inferiore a 5.

3.5 Fasi di concorso

I concorsi si possono svolgere in una o più fasi.

Nei concorsi a più fasi il tema ed i quesiti di fondo devono restare inalterati.

Lo stesso vale per la composizione della commissione giudicatrice.

Di norma nella prima fase vengono selezionate non meno di cinque proposte meritevoli considerate alla pari.

Nelle fasi successive il tema progettuale viene sviluppato anche sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti formulati dalla commissione giudicatrice, fino alla individuazione di un progetto vincitore.

I concorsi a più fasi sono indicati per temi particolarmente complessi e di carattere interdisciplinare.

4. ENTE BANDITORE (PUBBLICO O PRIVATO)

L'Ente banditore è l'unico responsabile del concorso; stabilisce la composizione della giuria e ne nomina i membri ed i loro sostituti, i preesaminatori, il coordinatore ed il segretario.

Deve fissare chiaramente nel bando il livello e gli obiettivi del concorso e l'importo di

spesa presunto per la realizzazione dell'opera. Espone tutti i progetti giudicati per comunicare alla collettività le scelte adottate.

L'Ente banditore nomina il responsabile di procedimento il quale assume il compito di coordinatore del concorso. In assenza di competenze adeguate questo compito può essere affidato ad un consulente esterno.

4.1 Ente banditore

L'ente banditore è il referente legale di tutti gli attori concorsuali.

Più banditori nominano un banditore responsabile e lo autorizzano a trattare per loro conto. Nel bando di concorso devono figurare il nome e l'indirizzo dei responsabili autorizzati dall'ente banditore.

L'ente banditore stabilisce la composizione della commissione giudicatrice e ne nomina i membri ed i loro sostituti, gli esperti consulenti ed i preesaminatori con i loro assistenti. Il banditore di un concorso può avvalersi di un coordinatore che funga da consulente ed organizzatore del concorso.

Qualora non venga nominato nessun coordinatore, il banditore si impegna ad assumere i compiti indicati al punto 5.1 ed a vigilare sulla loro regolare attuazione.

5. IL COORDINATORE (O PROGRAMMATORE)

Il coordinatore, interno o esterno al soggetto banditore, è incaricato al fine di garantire uno svolgimento del concorso il più efficiente possibile.

Rientrano nei compiti del coordinatore la stesura della normativa urbanistico-edilizia in coerenza con le finalità espresse dall'Ente banditore.

Il coordinatore raccoglie tutte le domande formulate per iscritto dai partecipanti, inviando loro le risposte con modalità e tempi comuni per tutti.

5.1 Coordinatore

Il coordinatore ha la stessa qualifica professionale di un membro tecnico della commissione giudicatrice.

Egli è incaricato dal banditore al fine di garantire uno svolgimento del concorso il più efficiente e corretto possibile.

Di norma il coordinatore cura l'intero iter del concorso.

Egli ha il compito di studiarne approfonditamente il tema e di gestirne irreprensibilmente la conduzione, secondo i presupposti di queste direttive.

Se necessario il coordinatore può redigere uno studio di fattibilità sulla base di specifico incarico da parte dell'ente banditore.

Rientrano nei compiti del coordinatore la stesura del bando, la consulenza al banditore relativamente alla determinazione dei costi e dei finanziamenti, alla normativa urbanistico-edilizia nonché la consulenza sulla scelta della commissione giudicatrice.

Il coordinatore organizza l'incontro tra i concorrenti ed i rappresentanti del banditore e della commissione giudicatrice insieme ai periti-esperti, segue la stesura del relativo verbale ed il suo invio per posta raccomandata a tutti i partecipanti.

Il coordinatore prende parte altresì al preesame, curando anche in questo caso la redazione di un verbale.

Egli presenzia ai lavori della commissione giudicatrice, senza diritto di voto, e redige il verbale delle sedute.

Il coordinatore ha il compito di informare tempestivamente i premiati appena terminati i lavori della commissione giudicatrice e di inviare il verbale di esame a tutti i partecipanti.

Se non stabilito diversamente dal banditore, il coordinatore deve inoltre occuparsi

dell'informazione stampa e dell'organizzazione di una mostra degli elaborati. In seguito il coordinatore non può ottenere nessun incarico di progettazione inerente all'oggetto del concorso (vedi allegato I, Compiti del coordinatore).

5.2 Onorario del coordinatore

L'onorario complessivo del coordinatore viene calcolato sulla base del montepremi e del numero di partecipanti.

Vale comunque il criterio stabilito dall'ordine professionale competente.

Al coordinatore verrà corrisposto un onorario in base alle prestazioni effettivamente svolte.

6. IL BANDO (CONTROLLO E APPROVAZIONE)

Il soggetto banditore può avvalersi della consulenza degli Ordini professionali, che esaminano il bando e formulano osservazioni.

Il bando fissa il tipo di concorso, deve contenere il nome, cognome e la qualifica di tutti i giurati e i requisiti richiesti ai partecipanti.

Deve indicare con chiarezza gli obiettivi e le richieste del concorso, i criteri generali sulla base dei quali la giuria valuterà le proposte progettuali, i tempi e le modalità di consegna degli elaborati da parte dei concorrenti.

Gli allegati al bando devono essere chiari ed adeguati all'oggetto del concorso.

Il numero degli elaborati richiesti deve essere sufficiente per consentire una corretta valutazione delle proposte in relazione al tema del concorso, senza essere eccessivamente gravoso per i partecipanti.

Ogni bando deve ottenere l'approvazione dell'Ordine competente per territorio, il quale deve basare la propria approvazione sui criteri espressi nel presente "Decalogo concorsi".

6.1 Indicazioni per il banditore

Il banditore dovrebbe avvalersi della consulenza degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia per lo svolgimento del concorso.

Detti Ordini hanno il compito di esaminare il bando e di formulare le proprie osservazioni in merito tramite le apposite commissioni istituite all'ordine interno.

La consulenza riguarda soprattutto le informazioni citate.

6.2 Nomina della commissione giudicatrice

La composizione della commissione giudicatrice deve avvenire in ragione delle caratteristiche del concorso, della competenza e delle specifiche esperienze professionali dei suoi membri.

La nomina della commissione giudicatrice deve avvenire in tempi brevi, in ogni caso i membri di commissione devono essere citati per nome nel bando, così da poter dirimere eventuali incompatibilità tra soggetti partecipanti (vedi punto 7.3).

6.3 Approvazione del bando di concorso

Il banditore deve sottoporre le norme del bando alla commissione concorsi, dell'ordine professionale di cui all'allegato IV.

La commissione è tenuta a pronunciarsi in merito alla completezza e alla correttezza del bando e a proporre modifiche e/o integrazioni.

La commissione concorsi dovrebbe pronunciarsi di regola entro due settimane dall'esame.

La decisione circa l'approvazione è presa mediante deliberazione del consiglio dell'Ordine degli Architetti e/o degli Ingegneri e deve essere comunicata al banditore per iscritto.

Qualora un bando violi le presenti disposizioni, il concorso non può essere approvato e l'ordine professionale competente diffiderà i propri iscritti dal parteciparvi.

6.4 Pubblicazione

A seconda del tipo di concorso il bando deve essere pubblicato tramite bollettino ufficiale a livello locale, regionale o europeo.

Il bando deve riportare l'approvazione da parte dell'ordine professionale competente.

Una volta pubblicato, il bando non potrà più essere modificato nella sostanza.

Eventuali modifiche sono ammesse solo fino alla conclusione delle repliche alle domande di chiarimento o fino all'invio del verbale dell'ultimo colloquio a tutti gli iscritti al concorso.

Nel bando devono essere precisate la data di pubblicazione e tutte le successive scadenze. Su richiesta del banditore, l'Ordine degli architetti e/o degli ingegneri pubblicano gratuitamente sui rispettivi bollettini ufficiali le principali comunicazioni relative al concorso.

6.5 Cauzione

Il banditore ha facoltà di richiedere per l'iscrizione il pagamento di una somma che comprenda il costo della documentazione.

A concorso ultimato questo importo cauzionale dovrebbe essere restituito a tutti i partecipanti che abbiano consegnato i propri elaborati secondo le modalità stabilite.

6.6 Chiarimenti

Per garantire pari opportunità di trattamento e l'anonimato di tutti i partecipanti al concorso, eventuali chiarimenti possono essere richiesti al banditore, al coordinatore o alla commissione giudicatrice solamente in occasione del sopralluogo/incontro o per iscritto.

Tutte le risposte alle domande scritte verranno recapitate a mezzo raccomandata ai partecipanti entro due settimane dal termine stabilito dal bando per la presentazione delle richieste di chiarimenti.

6.7 Sopralluogo/incontro

Il banditore dovrebbe di norma organizzare un sopralluogo presso il sito oggetto di concorso nonché un incontro tra la commissione giudicatrice ed i partecipanti.

Il risultato dell'incontro verrà verbalizzato e recapitato a mezzo raccomandata a tutti gli iscritti al concorso entro due settimane dalla data del sopralluogo/incontro.

Il sopralluogo/incontro dovrebbe avvenire entro la prima metà dell'intero periodo concesso per la consegna degli elaborati.

Fra la data del sopralluogo/incontro e quella della consegna degli elaborati dovrebbero intercorrere almeno due mesi.

6.8 Consegna degli elaborati

Di regola la consegna degli elaborati deve avvenire in forma anonima.

Ove previsto l'anonimato dei partecipanti deve essere garantito fino all'avvenuta assegnazione dei premi e delle segnalazioni.

Tutti gli elaborati consegnati, compresa la relazione, devono essere anonimi e contrassegnati da un numero a sei cifre. Dovranno risultare in chiaro solo il titolo del concorso e le didascalie degli elaborati grafici.

La consegna può essere effettuata a mano, per posta o a mezzo corriere.

All'atto della consegna a mano verrà rilasciata una ricevuta con la data e l'ora di presentazione. In caso di spedizione farà fede il timbro postale; gli elaborati pervenuti dopo il quattordicesimo giorno dal termine non verranno accettati in nessun caso.

Nella eventualità di dubbio sulla data di consegna la commissione giudicatrice deve comunque esaminare il progetto, riservandosi la convalida della partecipazione al concorso dopo l'esibizione di una prova documentata da parte del candidato.

6.9 Termine d'iscrizione

Ove sia previsto, il termine d'iscrizione al concorso non potrà essere precedente alla data

del sopralluogo o del termine per la richiesta di chiarimenti, dai quali dovranno trascorrere almeno due settimane.

7. I PARTECIPANTI/TEMPI/MODALITÀ

Tutti i partecipanti che ne hanno titolo devono ottenere pari opportunità e identiche informazioni nei modi e nei tempi stabiliti nel bando.

7.1 Natura giuridica e facoltà di delega

I concorrenti possono essere persone fisiche o giuridiche ovvero raggruppamenti temporanei formati in occasione del concorso le cui finalità statutarie o contrattuali contemplino le prestazioni progettuali relative all'oggetto del concorso.

Le persone giuridiche così come i raggruppamenti temporanei devono nominare un rappresentante legale in possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto 7.2, che diviene responsabile della prova concorsuale.

7.2 Ammissione

Sono ammessi al concorso tutti coloro in possesso dei requisiti specifici richiesti esplicitamente nel bando.

Il concorrente deve essere in possesso dei titoli già all'atto della pubblicazione del bando di concorso.

Nel bando possono essere fissati ulteriori requisiti. In casi particolari possono essere ammessi anche studenti universitari.

Ogni singolo membro dei raggruppamenti temporanei deve essere menzionato e risultare in possesso dei requisiti di ammissione.

Nel caso di persone giuridiche, oltre al rappresentante delegato (vedi punto 7.1), devono essere in possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti come persone fisiche anche il o gli autori del progetto di concorso.

7.3 Incompatibilità

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro coinvolgimento nella redazione o nell'attuazione del bando o che comunque potrebbero influenzare le decisioni della commissione giudicatrice.

Ciò vale in particolare modo per le persone indicate ai punti 5.1,8.1,9.1 e 9.1.1, i loro coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado, nonché i loro abituali colleghi di lavoro e partner di progetto ed i loro diretti principali e/o dipendenti.

Non possono concorrere gli impiegati ed i dipendenti dell'ente banditore, né i collaboratori fissi dei concorrenti, né le persone che alla data della pubblicazione del bando svolgevano una di queste attività, salvo quando non direttamente coinvolti nell'elaborazione del concorso.

I collaboratori e/o i dipendenti di un concorrente, come pure i membri di raggruppamenti temporanei che già partecipano all'elaborazione di una prova di concorso, non possono concorrere con altro progetto in forma autonoma o in altri raggruppamenti temporanei.

7.4 Disponibilità a partecipare a concorsi ad invito

La disponibilità a partecipare ad un concorso del tipo ad inviti deve essere confermata e garantita entro il termine fissato dal banditore.

Se la conferma non perviene entro tale termine il banditore può invitare un altro concorrente idoneo secondo quanto indicato al punto.

Gli invitati che intendono concorrere in gruppo devono fornire preliminarmente l'elenco dei componenti del gruppo stesso e ricevere l'assenso da parte dell'ente banditore.

8. FASE ISTRUTTORIA

È opportuno che l'Ente banditore nomini una commissione istruttoria.

Scopo della commissione istruttoria è di verificare modi fissati dal bando e che gli elaborati siano effettivamente conformi a quelli richiesti.

Per ogni elaborato di concorso viene redatta una scheda con il risultato dell'esame preliminare che viene messa a disposizione della giuria.

La commissione istruttoria si astiene da qualsivoglia giudizio diretto o indiretto sugli elaborati di concorso.

Dovrà far parte della commissione sopraccitata il Responsabile del procedimento e, qualora si tratti di persona diversa, il Coordinatore.

8.1 Preesaminatori

Di norma sono nominati preesaminatori i tecnici che abbiano contribuito alla preparazione dei bandi di concorso.

Almeno uno di essi deve possedere tutti i requisiti di un membro di commissione.

Nei concorsi interdisciplinari, ogni disciplina interessata deve essere rappresentata da almeno un preesaminatore.

I preesaminatori salvaguardano gli interessi del banditore e coadiuvano la commissione giudicatrice anche a tutela dei concorrenti.

In particolare sono tenuti a segnalare ogni aspetto e situazione che dovesse sfuggire all'esame della commissione giudicatrice.

È opportuno che essi seguano i lavori della commissione giudicatrice per tutta la loro durata.

I preesaminatori devono nominare un loro presidente.

Qualora il concorso sia stato curato da un coordinatore, questi assume anche la presidenza del preesame.

I preesaminatori possono essere sostituiti o integrati dal banditore per motivi oggettivi.

Tali motivi devono essere specificati nel verbale d'esame.

8.2. Procedura d'esame preliminare

I preesaminatori provvedono all'apertura degli elaborati di concorso e alla redazione di una lista con il numero di riconoscimento dei progetti ed un numero d'ordine progressivo, che non deve corrispondere all'ordine di consegna degli elaborati stessi.

Il numero d'ordine progressivo deve essere applicato su ciascun elaborato di concorso e sull'allegata busta dell'autore, in modo da coprire il numero di riconoscimento.

La lista contenente i numeri d'ordine progressivi e i numeri di riconoscimento deve essere depositata assieme alle buste in luogo sicuro, fino a quando non sia stato deciso l'esito del concorso.

Gli elaborati di concorso pervenuti devono essere esposti dai preesaminatori in luogo adatto, messo a disposizione dall'ente banditore, in maniera tale da consentire un corretto giudizio comparativo da parte della commissione giudicatrice.

Gli elaborati consegnati devono essere esaminati dai preesaminatori nel rispetto formale del bando.

Eventuali prestazioni non richieste dalla documentazione allegata al bando devono essere mascherate o depositate in altro luogo.

I preesaminatori raccolgono dati paragonabili e misurabili materialmente, specificando in che modo ed in quale misura i partecipanti si sono attenuti ai vincoli stabiliti nel bando.

Per ogni elaborato di concorso viene redatta una scheda con il risultato dell'esame preliminare.

Queste schede devono essere messe a disposizione di ogni membro della commissione giudicatrice.

I preesaminatori devono astenersi da qualsivoglia giudizio diretto o indiretto sugli

elaborati di concorso, essi hanno tuttavia il dovere di esporre alla commissione giudicatrice le caratteristiche principali degli elaborati stessi e di richiamare alla giuria gli aspetti che potrebbero essere stati trascurati (vedi allegato II, Svolgimento del preesame).

9. LA GIURIA

La giuria deve essere definita a priori come da articolo 6.

Il giurato, all'assunzione dell'incarico, deve sottoscrivere il bando. La giuria è composta da membri tecnici e membri istituzionali.

Gli esiti e i verbali dei lavori della giuria vanno resi pubblici e tempestivamente partecipanti.

Gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri nominano propri rappresentanti in seno alla giuria.

9. 1. Membri di commissione

Per la scelta della commissione giudicatrice il banditore, sentita anche un'adeguata rappresentanza dei futuri utenti, deve orientarsi sulla base della competenza professionale e istituzionale dei membri.

I criteri di composizione della commissione giudicatrice non prevedono alcuna norma in merito al gruppo linguistico d'appartenenza.

La commissione giudicatrice va nominata quanto prima, in ogni caso l'identità dei membri deve essere indicata già nel bando.

I membri della commissione giudicatrice ed i loro sostituti devono partecipare alle sedute preparatorie di esame, agli incontri con i concorrenti ed alla risposta alloro quesiti.

Essi hanno il compito di decidere sull'ammissione degli elaborati pervenuti, di esaminare quelli ammessi, di redigere il verbale d'esame e di fornire le indicazioni per l'eventuale approfondimento del tema.

La commissione giudicatrice deve far riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nella formulazione del bando, ove lo ritenga necessario può integrarli dandone conto nel verbale e decidere in base a questi.

Essa mantiene la propria autonomia di giudizio, legata unicamente al bando di concorso così come noto ai concorrenti ed è responsabile del regolare adempimento dei propri compiti.

Riguardo alle decisioni della commissione giudicatrice non sono ammesse ingerenze di alcun tipo né da parte del banditore né dei concorrenti o di altre persone; possono essere interpellati esclusivamente degli esperti competenti.

La commissione giudicatrice composta da membri tecnici e membri istituzionali. Il loro numero complessivo deve essere dispari.

Per garantire l'effettiva funzionalità della commissione giudicatrice il numero dei membri dovrebbe variare di norma tra 5 e 11, in base al tipo e all'ampiezza del tema di concorso.

La commissione giudicatrice deve essere costituita in maggioranza da membri tecnici, metà dei quali o comunque almeno 2 di essi devono essere tecnici liberi professionisti.

Gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia hanno entrambi diritto a nominare un membro tecnico di commissione.

Nei concorsi di esclusiva competenza degli architetti o degli ingegneri, il diritto di nomina spetta all'Ordine corrispondente.

Nei concorsi interdisciplinari è necessario inserire in commissione, in qualità di membri tecnici, degli esperti delle discipline rilevanti ai fini del concorso stesso.

Per ciascun membro di commissione deve essere nominato un sostituto.

I membri di commissione ed i loro sostituti non possono in seguito ottenere alcun vantaggio né alcun incarico professionale inerente all'oggetto del concorso.

9.1.1 Esperti

Gli esperti devono essere professionisti riconosciuti come tali nel loro campo. Essi fungono da consulenti del banditore nella predisposizione del concorso così come nel preesame e, senza diritto di voto, partecipano alle sedute d'esame dei lavori presentati.

Gli esperti sono da nominare già nel bando e possono essere sostituiti dal banditore per motivi oggettivi. Tali motivi devono essere specificati nel verbale d'esame.

9.2. Giudizio

9.2.1 Principio della segretezza

I preesaminatori, i membri di commissione nonché tutti coloro che prendono parte a qualunque titolo ai lavori della commissione hanno l'obbligo di serbare il segreto su tutte le fasi del concorso.

9.2.2 Facoltà di deliberazione e formulazione del giudizio

La commissione si riunisce solamente in presenza di tutti i suoi membri.

Ogni decisione deve essere presa tramite votazione; nessun membro della commissione giudicatrice può astenersi dalla votazione.

9.2.3 Svolgimento delle sedute di commissione

9.2.3.1 Scelta del presidente

Alla prima convocazione la commissione giudicatrice elegge al suo interno il presidente e il suo supplente.

Generalmente il presidente dovrebbe essere scelto tra i membri tecnici della commissione giudicatrice.

9.2.3.2 Esclusione dal giudizio o dall'assegnazione di premi

La commissione ha l'obbligo di escludere dal concorso i progetti che:

- non siano stati consegnati entro il termine fissato;
- non soddisfano le condizioni formali essenziali del bando;
- non contengono tutti i necessari elaborati previsti;
- presentano elementi configuranti lesione dell'anonimato.

Qualora sulla base dell'esame preliminare sussistano i presupposti per l'esclusione di un progetto dal giudizio, i preesaminatori dovranno informare la commissione giudicatrice.

Gli elaborati concorsuali che non soddisfino le richieste vincolanti espresse nel bando devono essere comunque ammessi al giudizio della commissione, sono tuttavia da premiare solo qualora essi contengano proposte progettuali chiaramente migliorative, non prevedibili dal tema posto in concorso.

La commissione giudicatrice dovrebbe in ogni caso tenere conto della finalità del concorso ai sensi del punto 2.

9.2.3.3 Giudizio degli elaborati in concorso e predisposizione della selezione finale

Nel primo giro di valutazione gli elaborati di concorso possono essere eliminati solo all'unanimità. In seguito ogni richiesta di esclusione necessita della maggioranza dei voti per essere accolta.

In fase di giudizio oggettivo la commissione giudicatrice deve stabilire quali elaborati ammessi debbano essere proposti per un premio o una segnalazione.

I lavori devono essere giudicati così come consegnati e non in base ad ipotetiche modifiche.

Prima che la commissione giudicatrice formi la graduatoria finale dei lavori accolti nella selezione, tutti i lavori eliminati devono essere sottoposti a un ulteriore controllo.

Per recuperare un elaborato già eliminato è sufficiente la richiesta di un membro della commissione giudicatrice.

9.2.3.4 Assegnazione dei premi e segnalazioni

La commissione giudicatrice assegna i premi in base alla graduatoria finale.

Tutta la somma di denaro a disposizione deve essere ripartita fra premi e segnalazioni.

Il primo premio viene aggiudicato al lavoro che soddisfa al meglio le esigenze dell'ente banditore.

Se, in via eccezionale, non venisse assegnato alcun primo premio, la commissione deve fornire una giusta motivazione in proposito.

Con le segnalazioni vengono premiati gli elaborati che forniscono soluzioni particolari riguardo alla realizzazione del compito proposto o soluzioni, anche parziali, ritenute degne di nota.

Se in assenza di progetti adeguati non viene assegnato alcun premio, la commissione giudicatrice può proporre che una parte del montepremi, pari a non più della metà dello stesso, possa venire assegnata in parti eguali a progetti ritenuti meritevoli.

9.2.3.5 Raccomandazioni della commissione giudicatrice

Ai fini del corretto sviluppo e della realizzazione del progetto, la commissione è tenuta a trasmettere all'ente banditore, in forma di raccomandazioni scritte, le conoscenze derivate dall'esame degli elaborati di concorso.

Le raccomandazioni possono contenere sia proposte di modifica che di ampliamento del tema, sia suggerimenti per il perfezionamento del progetto meglio classificato.

Nel caso non sia stato individuato un progetto idoneo, la commissione deve fare delle proposte per il prosieguo della procedura concorsuale.

Le raccomandazioni devono essere formulate prima dell'apertura delle buste contenenti i dati identificativi dei concorrenti.

9.2.3.6 Verbale delle sedute di commissione

L'addetto deve redigere un verbale sull'andamento delle sedute di commissione, in maniera tale che il processo di aggiudicazione possa essere ricostruito in qualsiasi momento.

In particolare devono essere riportate le motivazioni per l'esclusione dal giudizio di un elaborato, i criteri che hanno determinato la non ammissione alla selezione finale, le singole motivazioni per l'ammissione degli elaborati alla selezione finale nonché le raccomandazioni della commissione giudicatrice.

9.2.3.7 Identificazione dei partecipanti

Alla conclusione del giudizio, della redazione e della firma della relazione, la commissione accerta i nomi degli autori secondo la graduatoria, incominciando dall'autore dell'elaborato di concorso meglio classificato.

Solo quando sia stato accertato che il concorrente è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, si passa all'autore dell'elaborato successivo.

Qualora un elaborato venga eliminato perché non in possesso dei titoli prescritti, sarà la commissione giudicatrice a decidere se un altro progetto si presti a sostituirlo (vedi allegato III, Svolgimento delle sedute di commissione).

9.3. Conclusione del concorso

9.3.1 Pubblicazione dei risultati

Il presidente della commissione giudicatrice provvede a dare comunicazione scritta di esito del concorso a tutti i premiati e agli Ordini degli Architetti e degli

Ingegneri entro 24 ore dalla conclusione dei lavori della commissione stessa. Qualora vi fosse un coordinatore del concorso, sarà cura del medesimo provvedere alla comunicazione di cui sopra. Il verbale della commissione giudicatrice viene recapitato immediatamente a tutti i partecipanti, ai membri della commissione e agli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri.

Il risultato del concorso sarà pubblicato anche sui quotidiani locali e sulla stampa specializzata, con menzione di tutti gli autori dei lavori premiati e segnalati.

9.3.2 Esposizione degli elaborati

Entro e non oltre due mesi dalla conclusione delle sedute della commissione giudicatrice i progetti partecipanti al concorso saranno esposti pubblicamente per la durata minima di una settimana.

Accanto ad ogni progetto esposto dovrà essere specificato il nome dell'autore ed il piazzamento ottenuto. Assieme ai progetti sarà esposto anche il verbale della commissione giudicatrice.

Saranno presenti all'inaugurazione dell'esposizione alcuni membri della commissione giudicatrice.

La consegna di un progetto vale quale dichiarazione di disponibilità alla sua pubblica esposizione e alla sua pubblicazione in catalogo senza oneri per gli autori.

9.3.3 Restituzione degli elaborati

Al termine dell'esposizione tutti i lavori non premiati potranno essere ritirati; i tempi della restituzione saranno definiti dall'ente banditore.

Su richiesta degli autori e sotto la loro piena responsabilità i lavori potranno essere restituiti per via postale senza oneri a carico del destinatario.

9.4 Diritti d'autore e conferimento dell'incarico

9.4.1 Proprietà e diritti d'autore

All'atto del conferimento del relativo incarico il progetto scelto per la realizzazione diviene proprietà dell'ente banditore.

I diritti d'autore e la proprietà intellettuale degli elaborati sono riservati ai relativi progettisti.

9.4.2 Diritto di pubblicazione

All'ente banditore spetta il diritto della prima pubblicazione per un periodo di tempo fino a tre mesi dalla conclusione della seduta di assegnazione dei premi.

Tale diritto vale a condizione che sia citato l'autore del progetto pubblicato.

Ciascun autore può pubblicare il suo progetto.

Se intende farlo nel periodo di cui sopra necessita dell'autorizzazione dell'ente banditore.

9.4.3 Conferimento dell'incarico

L'ente banditore decide in merito al conferimento dell'incarico.

L'autore del lavoro che ha ottenuto il miglior piazzamento sarà incaricato dell'ulteriore elaborazione e della realizzazione del progetto.

In tale contesto dovranno essere tenute in considerazione eventuali esigenze funzionali ed economiche dell'ente banditore nello spirito delle motivazioni della commissione giudicatrice.

Ulteriori variazioni al progetto comporteranno il relativo adeguamento dell'onorario. Il premio in denaro vale quale acconto delle prestazioni definite dal bando di concorso.

Le variazioni del lotto edificabile e/o del programma funzionale non costituiscono motivo sufficiente per il mancato conferimento dell'incarico al miglior piazzato del concorso.

9.5 Onorari

9.5.1 Onorario dei membri della commissione giudicatrice e dei preesaminatori

L'onorario dei membri di commissione e dei preesaminatori può essere corrisposto in modo forfetario oppure a vacazione con l'aggiunta delle spese.

Nella determinazione delle vacanze si terrà conto del tempo impiegato per gli spostamenti e quello effettivo delle sedute di commissione.

L'onorario a vacazione è computato secondo quanto previsto dalla legge per le categorie professionali degli architetti e degli ingegneri.

10. I PREMI

I premi devono essere adeguati all'incarico proposto.

L'intera somma a disposizione del montepremi deve essere ripartita fra premi e segnalazioni, anche nel caso di non assegnazione del I° premio.

È prassi l'affidamento d'incarico al progetto 1° classificato; nel caso in cui questo non avvenga, al vincitore verrà corrisposto, a titolo di indennizzo, una maggiorazione sul premio.

10.1 Determinazione del montepremi

Il monte premi ammonta al triplo dell'onorario calcolato sulla base delle prestazioni richieste nel bando di concorso ed in conformità ai criteri per la compilazione delle parcelle previsti dalle norme tariffarie per ingegneri ed architetti.

10.2 Determinazione del numero di premi e di segnalazioni

Di norma sono previsti tre premi e minimo due segnalazioni con rimborso spese.

A fronte di montepremi di particolare consistenza potranno essere assegnati fino a sei premi.

I premi sono calcolati sulla base dell'intero monte premi. I premi sono calcolati sulla base dell'intero monte premi, secondo le aliquote percentuali riportate nella seguente tabella.

1° premio	2° premio	3° premio	4° premio	5° premio	6° premio	segnal.	34%	25%	16%								
25%	30%	23%	15%	12%	20%	25%	20%	15%	12%	8%	20%	22%	18%	14%	12%	8%	6%
20%																	

Solo in casi eccezionali la commissione giudicatrice potrà suddividere il monte premi in maniera diversa da quanto riportato nel bando.

Le condizioni riportate nella tabella di cui sopra non si applicano nel caso di concorsi ad invito con rimborso spese per tutti i partecipanti.

Per i concorsi a più fasi è previsto un rimborso per tutti i partecipanti alla seconda fase.

ALLEGATO I - COMPITI DEL COORDINATORE

1. Elaborazione del bando di concorso

Il bando ed i documenti allegati comprendono:

il foglio condizioni del concorso;

gli allegati grafici;

il programma delle funzioni e delle superfici;

la documentazione fotografica;

la descrizione dell'area edificabile.

In genere i materiali di concorso devono essere bilingue.

2. Organizzazione della commissione giudicatrice:

consulenza per la composizione della commissione giudicatrice e calendario dei lavori.

3. Pubblicità del concorso:

Pubblicazione sui bollettini ufficiali (enti e ordini professionali);
comunicazioni alla stampa quotidiana e specializzata.

4. Assistenza ai partecipanti:

Rientrano nelle mansioni di assistenza ai partecipanti:
la redazione di un sommario delle condizioni di partecipazione al concorso, da distribuire a chiunque ne faccia richiesta;
la raccolta dei pagamenti cauzionali e la distribuzione dei materiali di concorso;
l'organizzazione del sopralluogo, la predisposizione del relativo verbale nelle lingue di concorso e la spedizione dello stesso a tutti i partecipanti;
la formulazione delle risposte, in collaborazione con i membri di commissione, alle domande poste in forma scritta dai partecipanti al concorso e la spedizione delle stesse a tutti i concorrenti;
la raccolta degli elaborati concorsuali e la loro conservazione in opportuni locali;
l'assistenza ai premiati relativamente alla fatturazione dei lavori svolti.

5. Preesame ed assistenza alla commissione giudicatrice:

direzione del preesame;
assistenza alla commissione giudicatrice e presentazione dei risultati del preesame.

6. Pubblicazione dei risultati del concorso:

predisposizione di un comunicato stampa.

7. Allestimento dell'esposizione:

allestimento dell'esposizione dei progetti;
organizzazione dell'inaugurazione dell'esposizione.

ALLEGATO II - SVOLGIMENTO DEL PREESAME

1. Controllo della data d'entrata degli elaborati di concorso rispetto ai termini di consegna previsti.
2. Redazione e conservazione della lista dei progetti consegnati e le buste contenenti la lettera d'autore.
3. Copertura dei numeri d'identificazione per mezzo di numeri di mascheratura.
4. Preparazione delle schede d'esame.
5. Apertura degli elaborati pervenuti e copertura dei numeri d'identificazione per mezzo di numeri di mascheratura.
6. Esame degli elaborati di concorso con particolare riguardo a:
richieste formali del concorso;
rispetto del programma;
rispetto di tutte le caratteristiche i cui criteri di giudizio sono quantificabili secondo tipo e misura;
rispetto delle norme giuridiche in materia di urbanistica.

7. Verifica dei calcoli richiesti (cubatura, superfici, valori di utilizzo, calcoli tecnici, calcolo dei costi, ecc.), nonché di tutte le richieste vincolanti espresse dal banditore.
8. Segnalazione e accantonamento di lavori non esaminabili e di prestazioni non richieste.
9. Redazione del rapporto d'esame preliminare.
10. Riproduzione delle schede d'esame preliminare per tutti i membri della commissione giudicatrice.
11. Affissione degli elaborati di concorso.

ALLEGATO III - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI COMMISSIONE

1. Insemediamento della commissione giudicatrice:

- a) Controllo della presenza plenaria della commissione;
- b) Elezione del presidente e del suo supplente;
- c) Verifica del diritto di presenza di persone non appartenenti alla commissione, inclusa l'ammissibilità di personale ausiliario nonché nomina del verbalizzante;
- d) Su domanda del presidente, dichiarazione di ogni singolo membro circa il fatto che, all'infuori dei colloqui ufficiali della commissione, egli:
non ha avuto scambi di opinioni con concorrenti riguardo al tema del concorso e alla sua soluzione;
non ne avrà per tutta la durata delle sedute di commissione;
non è venuto a conoscenza in alcun modo di elaborati di concorso;
garantirà la segretezza delle sedute;
dal suo punto di vista, garantirà l'anonimato di tutti i lavori e tralascerà di esprimere idee sulla presunta paternità dei singoli lavori;
- e) illustrazione del tema e della procedura di concorso , in modo particolare dei criteri di giudizio e di altri vincolanti rispetto al bando e ai verbali di risposta alle domande e ai colloqui;
- f) impegno personale dei membri di commissione in favore di una valutazione oggettiva fondata esclusivamente sulle richieste del bando.

2. Seduta conoscitiva:

- a) assunzione della presidenza da parte del presidente della commissione giudicatrice;
- b) relazione dei preesaminatori nonché presa di posizione dei consulenti tecnici riguardo ai risultati dell'esame preliminare;
- c) illustrazione esaustiva, non comportante valutazioni, di tutti i lavori in un giro di informazione da parte dei preesaminatori;
- d) sopralluogo della zona o del lotto oggetto di concorso e relazione scritta circa ulteriori elementi acquisiti.

3. Ammissione degli elaborati al concorso:

- a) Relazione dei preesaminatori;
- b) Presa di posizione dei tecnici consultati;
- c) Decisione sull'ammissibilità.

ALLEGATO IV - COMMISSIONI CONCORSI

Le commissioni concorsi degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri partecipano alla predisposizione ed allo svolgimento del concorso con funzione di consulenza.

Nei concorsi interdisciplinari ai quali sono ammessi sia ingegneri che architetti, le commissioni concorsi dei rispettivi ordini professionali operano congiuntamente.

La funzione di consulenza delle commissioni riguarda specialmente la scelta del tipo di concorso, le prestazioni ed i requisiti richiesti ai concorrenti nonché il monte premi, la composizione della commissione giudicatrice e le scadenze del concorso.

Una copia di tutti i materiali del bando, i verbali degli incontri e le risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti nonché i verbali delle sedute d'esame della commissione giudicatrice deve essere messa a disposizione della commissione concorsi competente.